

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/1999 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1999****relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per bovini messi in vendita di cui al regolamento (CE) n. 1611/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che alcuni quantitativi di carni bovine fissati dal regolamento (CE) n. 1611/1999 della Commissione⁽³⁾ sono stati messi in vendita mediante gare periodiche;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita eventuali per le carni messe in vendita mediante gara debbono essere fissati tenuto conto delle offerte ricevute; che, per la gara di cui all'arti-

colo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1611/1999, le offerte ricevute non consentono di fissare prezzi minimi;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato alcun seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1611/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.